



COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE DI SUSÀ

# COMUNE DI EXILLES

C.A.P. 10050

PROVINCIA DI TORINO

TEL. 0122 / 58.301

P. IVA 04223300015



## **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Exilles**

**quadriennio normativo 2006-2009**

**Anno 2008**

Premesso che:

In data 11 dicembre 2008 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Exilles per l'anno 2008.

Il Revisore del Conto Dott.ssa Peirola Sabrina ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 51 del 13.12.2008 ha approvato la succitata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo stipulata in data 11.12.2008 ed è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva della stessa.

Il giorno diciannove del mese di marzo dell'anno 2009, alle ore 9.00, presenti:

La Delegazione di parte pubblica:

Dott.sa Marietta CARCIONE  
Domenico GANGEMI

Segretario comunale  
Responsabile Area Amministrativa/Contabile

Le Organizzazioni Sindacali

CGIL - ZANGROSSI Daniele  
CISL - FAVARO Gianni

**SI PROVVEDE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA** del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Exilles anno 2008

## **1. Sottoscrizione ed entrata in vigore.**

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Exilles ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione definitiva, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli.

## **2. Risorse decentrate – Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività .**

Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, dell'art.15, commi 1,2 e 5, del CCNL del 01.04.1999, dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL del 05.10.2001, dell'art. 32 del CCNL del 22.01.2004, dell'art. 4, comma 1 del CCNL del 09.05.2006 e dell'art. 8 del C.C.N.L. dell'11.04.2008.

Nell'allegato A al presente accordo si rappresenta la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativo all'esercizio 2008, pari a complessivi € 10.073,55, distinto, ai sensi dell'art. 31 del CCNL, nelle sue partizioni "consolidato storico" e "variabile".

Nello specifico la quantificazione tiene conto:

- dell'integrazione dell'importo pari all'1,1% del monte salari 1999, già operata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL del 05.10.2001;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, già operata ai sensi dell'art. 32, comma 1, CCNL del 22.01.2004;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,5% del monte salari 2001, già operata ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL del 22.01.2004;
- della conferma, della quota dell'1,2% del monte salari 1997, prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL del 01.04.1999 e riconfermata dall'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,5% del monte salari 2003 (art. 4, comma 1, CCNL del 09.05.2006);
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,6% del monte salari 2005 (art. 8, comma 2, CCNL dell'11.04.2008: "rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non superiore al 39%);

## **3. Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2008 e successivi.**

a) Particolari responsabilità: Per il personale non incaricato di posizioni organizzative delle categorie B e C cui sono assegnate particolari responsabilità, vengono destinati i fondi per le indennità di responsabilità nelle misura prevista dall'art.36 comma 1 del CCNL 22.1.2004

b) Reperibilità: non istituita.

c) Turno: istituito non attivato.

d) Rischio: Si confermano le condizioni di rischio già riconosciute agli operatori del servizio tecnico-manutentivo. L'importo mensile assegnato corrisponde a 30 € mensili (art.41 CCNL 22.1.2004). L'indennità viene erogata all'operaio di categoria B nell'anno 2008.

e) Incentivi da specifiche disposizioni di legge ( Legge Merloni e recuperi I.C.I.) : Vengono destinati in misura pari alle risorse determinate per il particolare settore e con le regole e procedure per esse previste.

f) Fondi per la produttività di gruppo ed individuale: le parti concordano che il fondo per la produttività di gruppo e/o individuale quantificato come di seguito venga distribuito sulla base dei criteri stabiliti con il precedente contratto integrativo del 26.10.2000. Tutta l'attività, finalizzata al miglioramento della produttività e dei servizi, dovrà essere svolta durante il normale orario di lavoro.

Per l'anno 2008 si determina quindi di dividere la quota pari al teorico 100% procapite di compenso per produttività, come segue:

70% per raggiungimento del risultato (produttività "collettiva")

30% per qualità della prestazione individuale (sistema di valutazione permanente)

Di seguito si indica l'abbattimento dell'incentivo legato al raggiungimento del risultato, rispetto al grado di conseguimento ottenuto:

percentuale conseguimento del risultato	percentuale di quota di incentivo erogata
da zero a 20%	zero
da 21% a 40%	40%
da 41% a 60%	60%
da 61% a 79%	80%
da 80% a 100%	100% (stabilito da accordo territoriale)

Nell'anno 2008 la somma di € 2.505,87 relativa al compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi viene così ripartita:

Cat. B4 - Operaio	€ 595,29
Cat. C2- Vigile	€ 955,29
Cat.C4- Impiegato Amministrativo	€ 955,29

g) Progressioni orizzontali: le progressioni economiche orizzontali finanziate negli anni precedenti restano vincolate sul fondo. Rimane vincolato l'importo di € 4.745,43 derivante dalle precedenti progressioni orizzontali. Non viene prevista alcuna progressione economica orizzontale per l'anno 2008.

#### **4. Risorse decentrate: utilizzo economie**

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

#### **5. Relazioni Sindacali**

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni, nei casi previsti dal CCNL, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali.

Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un verbale sintetico degli argomenti affrontati.

Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.

Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dal CCNL del 1.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.1.2004

## **6. Interpretazione autentica delle clausole controverse**

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

## **7. Servizi pubblici essenziali .**

Le parti concordano, per i servizi pubblici essenziali, la seguente disciplina:

Ai sensi dell'art. 1 del CCNL del 06.07.1995 sono garantiti, in caso di sciopero, i seguenti servizi essenziali da attuarsi con il personale di seguito elencato:

- a) servizio di stato civile, limitatamente alla raccolta delle registrazioni di nascita e morte: n. 1 dipendente con delega per la ricezione degli atti;
- b) servizio elettorale, limitatamente alle attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, sino al termine delle operazioni di scrutinio e alla consegna dei plichi ai competenti uffici: n. 1 dipendente , coincidente con il dipendente di cui al precedente punto a);
- c) servizio attinente la rete stradale, limitatamente ai casi di abbondanti neviccate ed abbondanti precipitazioni piovose: n. 1 dipendente ;

Le procedure di attivazione sono regolamentate come segue:

- a) i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o servizi in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando criteri di rotazione ove possibile;
- b) i nominativi vengono comunicati agli interessati e alle R.S.U., ove esistano, entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dei CCNL e della legge 146/90.

## **8. Pari opportunità**

Le parti individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive:

- a. flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, portatori di handicap e con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali.
- b. diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro.

## **9. Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.**

Vengono confermate le modalità e i criteri disciplinati dal C.C.N.L. del 01.04.1999 .

## **10. Lavoro straordinario**

La costituzione del fondo per il lavoro straordinario è costituito in base ai criteri stabiliti dall'art 14 del CCNL del 01.04.1999. Il fondo stesso è stato ridotto di una quota pari al 10% ai sensi dell'art. 3 comma 82 della Legge 244/2007 (finanziaria 2008). Sulla base dell'importo stanziato nel suddetto

fondo è stabilito il tetto massimo di ore di lavoro straordinario autorizzato ai dipendenti non responsabili del servizio.

Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa indicazione del responsabile di servizio e dovrà essere debitamente motivata. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle norme contrattuali in vigore.

## **11. Formazione ed aggiornamento**

Le parti prendono atto dello stanziamento per la formazione professionale.

Il programma pluriennale di formazione si pone, vista la dotazione organica di questo comune, l'obiettivo del miglioramento della professionalità di tutte le unità.

Il programma annuale di formazione consiste nella partecipazione ai corsi od altre attività che si terranno da parte di soggetti pubblici e privati. La formazione deve svolgersi in orario di lavoro e rispettare il principio della pari opportunità. Tutti gli operatori, auspicabilmente, dovranno essere coinvolti nei diversi programmi formativi e di riqualificazione.

## **12. Criteri per la progressione orizzontale**

Le parti confermano la disciplina contenuta nel contratto integrativo sottoscritto il 26 ottobre 2000, approvato con deliberazione della G.C. n. 69 del 20.12.2000 nonché le norme dettate dall'art. 9 del C.C.N.L. del 11.04.2008.

Le selezioni per la progressione orizzontale sono effettuate, nel limite delle risorse disponibili una volta l'anno nell'arco di vigenza contrattuale.

Le selezioni predette sono consentite solo ed esclusivamente nel rispetto dei requisiti previsti dal CCNL vigente e sulla base dei criteri di valutazione, metodologici e procedurali come sopra previsti.

## **13. Disposizioni finali**

Le parti convengono di iscrivere in bilancio all'intervento relativo al fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 solo le somme che non costituiscono emolumenti fissi e ricorrenti e che sono effettivamente liquidabili. Le indennità ed i compensi corrisposti mensilmente ( progressioni economiche, indennità di comparto e di rischio) verranno dirottati sui capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni.

Per quanto non stabilito in questa sede, si fa rimando al contratto decentrato integrativo territoriale del 26.10.2000 , ai successivi contratti integrativi a livello di ente, ai CCNL del 01.04.1999, del 05.10.2001, del 22.01.2004, del 09.05.2006 e dell'11.04.2008.

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora sulle materie non definite in questa sede mediante successivi accordi stralcio e comunque annualmente in sede di definizione e riparto delle risorse decentrate

Exilles, 19.03.2009

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE